

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART.92, COMMA 5 E 6
DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N.163**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
Consiglio Comunale n. 11 del 08/05/2013

INDICE

Art. 1 OGGETTO

Art. 2 COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LA
PROGETTAZIONE

Art. 3 COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LA
PIANIFICAZIONE

Art. 4 PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 5 ONORARI, DISTRIBUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 6 PENALITA'

Art. 7 DISPOSIZIONI VARIE

Art. 8 REGIME CONTRIBUTIVO E FISCALE DEL FONDO

Art. 9 ASSICURAZIONE

Art. 10 RINVIO

Art. 11 ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITA'

TABELLE A) B) C)

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante la progettazione interna, previsto dall'art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
2. Esso stabilisce i criteri e la misura delle relative corresponsioni tra i dipendenti del Comune che svolgono le attività indicate in tale legge.

Articolo 2

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE

1. Il fondo di cui all'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro (compresi gli oneri della sicurezza).
2. Le somme corrispondenti alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'asta saranno inserite nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso.
3. L'incentivo sarà attribuito per lo svolgimento delle attività di progettazione e direzione dei lavori come da unite tabelle A – B .
Le prestazioni progettuali si intendono svolte con la disposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 93 del codice dei contratti.

Articolo 3

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LA PIANIFICAZIONE

1. Relativamente ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, redatto direttamente dall'ufficio tecnico, il fondo di cui all'art. 92, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni è costituito dal 30% della tariffa professionale vigente.
2. L'incentivo sarà corrisposto come da unita **tabella C**.
3. Per atti di pianificazione generale o particolareggiata devono intendersi i piani disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, ovvero specificatamente deliberati dal Comune, sulla base di precise prescrizioni legislative e/o regolamentari, e tra questi in particolare:
 - piano attuativo territoriale (PAT);
 - piano degli interventi;
 - piani urbanistici attuativi;
 - gli adeguamenti ai piani di area;
 - il piano inerente la disciplina degli insediamenti commerciali e dei distributori di carburanti;
 - il piano di riqualificazione urbana ed ambientale;
 - i piani di recupero;
 - il piano del traffico;
 - le varianti generali e particolari ai predetti strumenti.
i piani cimiteriali
4. Gli atti sopra indicati saranno redatti in conformità alle prescrizioni di legge e regolamentari.
5. La tariffa urbanistica, ai sensi della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 1° dicembre 1969, n. 6679, prevede, per le attività di pianificazione generale o particolareggiata di cui al comma 2, nonché per quelle non espressamente previste, un

compenso, ai sensi della tariffa professionale. È a tale circolare che verrà fatto riferimento ai fini della qualificazione degli onorari.

6. Il compenso incentivante compete al personale incaricato dell'atto di pianificazione, sempre che gli elaborati siano idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.

7. Con atto della G.C. viene conferito l'incarico e approvata la proposta di parcella prodotta dallo stesso responsabile.

Articolo 4

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 92, commi 5 e 6, del D.Lsg. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione al progetto/piano ed alla funzione che dovrà svolgere indipendentemente dalla sua organica collocazione nella struttura organizzativa dell'ente.

2. Nel caso di progettazione interna di opere, il nucleo tecnico di progettazione e l'ufficio di direzione lavori verranno costituiti dal responsabile dell'UTC/LL.PP, il quale è altresì responsabile unico del procedimento.

3. Nel caso di attività di pianificazione interna, il nucleo tecnico di pianificazione è costituito dal responsabile dell'UTC/urbanistica, il quale è altresì responsabile unico del procedimento.

4. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

5. Il Responsabile del procedimento, attraverso l'attività complessiva di progettazione e/o pianificazione, persegue gli obiettivi definiti dal Comune.

Articolo 5

ONORARI, DISTRIBUZIONE DEL FONDO

1. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del responsabile del servizio.

2. In nessun caso l'incentivo può essere liquidato al nucleo tecnico prima dell'appalto dei lavori. Parimenti l'incentivo all'Ufficio direzione lavori ed al collaudatore non può essere liquidato prima dell'approvazione del certificato di avvenuto collaudo o di regolare esecuzione. L'incentivo al responsabile unico del procedimento viene liquidato al 50% dopo l'appalto e al 50% dopo il collaudo o l'avvenuta certificazione di regolare esecuzione.

3. L'importo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, come sopra definito e specificato, sarà erogato per il 50% all'adozione del piano e per l'altro 50% ad approvazione dello stesso (tenuto conto anche della redazione di eventuali controdeduzioni).

4. Per i casi che non rientrano nella dinamica di cui al precedente comma, la liquidazione avverrà dopo la conclusione del procedimento.

5. Tutto il materiale prodotto è di proprietà del Comune e potrà essere utilizzato senza che ciò determini erogazioni di ulteriori compensi accessori.

Articolo 6

DISPOSIZIONI VARIE

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività di progettazione, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
2. In caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino predisposizione di elaborati progettuali, non spetta alcun incentivo, essendo quest'ultimo necessariamente collegato all'espletamento di un'attività di progettazione.
3. Nella dizione "atto di pianificazione" comunque denominato, vanno ricompresi anche gli atti a contenuto normativo, quali per esempio i regolamenti edilizi che accedano alla pianificazione, purché completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.

Articolo 7

REGIME CONTRIBUTIVO E FISCALE DEL FONDO

1. I compensi vanno corrisposti al netto, rispettivamente, degli «oneri assicurativi e previdenziali» e degli «oneri riflessi», che non includono l'Irap. L'Irap correlata a tali compensi costituisce, secondo le regole generali, un onere diretto a carico dell'ente datore di lavoro, senza possibilità di trasferimento sul dipendente.

Articolo 8

ASSICURAZIONE

1. L'Amministrazione provvederà a sostenere le spese per la copertura degli oneri di assicurazione, come previsto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

Articolo 9

RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 10

ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITA'

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Esso è inserito nel sito web del Comune reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi nei consueti luoghi pubblici di affissione .

ALIQUOTA PERCENTUALE RELATIVA ALL'ENTITÀ DELL'OPERA

TABELLA A

IMPORTO A BASE D'ASTA D.M. 17.03.2008 N. 84	PERCENTUALE DA APPLICARE
progetti di importo a base di gara fino a €1.000.000,00	2%
progetti di importo a base di gara oltre €1.000.000	1,9%

TABELLA B

IMPORTO A BASE D'ASTA D.M. 17.03.2008 N. 84	PERCENTUALE DA APPLICARE
Responsabile Unico del Procedimento	70%
Incaricati della progettazione di cui, per studio di fattibilità 5%, per progettazione preliminare 5%, per progettazione definitiva 5%, per progettazione esecutiva e redazione piano di sicurezza 5%	20%
Incaricati della direzione lavori e/o collaudo in corso d'opera	10%

TABELLA C

RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE. (30% della tariffa professionale)	PERCENTUALE DA APPLICARE
Responsabile Unico del Procedimento e progettista	100%